



Decreto Dirigenziale n. 24 del 06/09/2013

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 12 Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali

Oggetto dell'Atto:

L.R. N° 8/2008 E SS.MM.II. - CONCESSIONE DI ACQUE TERMO-MINERALI
DENOMINATA "TERME PARCO EDERA" IN COMUNE DI ISCHIA (NA).
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che con D.D. n° 39 del 03/02/2012 (B.UR.C. n° 9 dell'8/02/2012) è stata dichiarata, tra l'altro, l'intervenuta cessazione della concessione denominata "Terme Parco Edera" (nel seguito: concessione), di cui era titolare la società Terme Parco Edera s.r.l. C.F. *00918760638* (nel seguito: concessionario) e si è dato atto che per effetto della deliberazione della Giunta regionale n. 671 del 6/12/2011, per le motivazioni e nei termini nella stessa riportate, veniva consentita in via eccezionale e, di fatto, senza soluzione di continuità, la prosecuzione, a tutti gli effetti di legge, delle attività di sfruttamento della concessione stessa, purché fossero rispettate le condizioni specificate nella stessa deliberazione;
- b. che con istanza del 03/07/2013 prot. 0491766 del 08/07/2013, il concessionario ha chiesto, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n° 8/2008 s.m.i., la sospensione dell'attività per un periodo di anni due, motivandola con "la necessità di effettuare indispensabili lavori di manutenzione ed interventi tecnici alla struttura ricettiva".

CONSIDERATO che ricorrono le circostanze di cui all'art. 7, comma 1, della L.R. n° 8/2008 s.m.i.

RITENUTO per quanto sopra:

- a. che l'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 7, della L.R. n° 8/2008 s.m.i. può essere accolta;
- b. che il concessionario, anche nel periodo di sospensione è tenuto, ai sensi del richiamato art. 7, a garantire la regolare manutenzione dei beni costituenti oggetto della concessione, ponendo in atto idonei accorgimenti al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché a preservarli da eventuali inquinamenti con idonei accorgimenti (sigillature e quant'altro); dell'avvenuta effettuazione di tali adempimenti dovrà dare notizia trasmettendo a questo Settore, entro 30 gg. dalla notifica del presente atto, specifico processo verbale;
- c. che il concessionario deve altresì vigilare e porre in atto ogni altra iniziativa connessa all'affidamento in custodia dei beni;
- d. che il concessionario resta sottoposto agli altri obblighi previsti dalla L.R. n° 8/2008 s.m.i., compreso il pagamento del diritto proporzionale annuo (art. 36 della L.R. n° 8/2008 s.m.i.).

VISTO:

- a. la Legge Regionale n° 8 del 29/07/2008 *"Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente"* e ss.mm.ii.;
- b. il regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale 8/2008, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 aprile 2010;
- c. la deliberazione della Giunta Regionale n° 671 del 06/12/2011, resa esecutiva il 27/1/2012 e pubblicata sul B.U.R.C. n° 7 del 30/01/2012;
- d. il decreto dirigenziale richiamato in premessa.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento nella persona del responsabile della Posizione Organizzativa del Servizio 02 Acque Minerali e Termali e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal dirigente del Settore mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. Fatto salvo quanto specificato con il decreto richiamato in premessa, si concede, per le motivazioni precedentemente indicate, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. n° 8/2008 s.m.i., la sospensione dell'attività oggetto della concessione di sfruttamento del giacimento di acque termali "Terme Parco Edera" nel comune di Ischia (NA) per anni due dalla data del presente decreto;

2. il concessionario Terme Parco Edera s.r.l., anche nel periodo di sospensione, è tenuto, ai sensi del richiamato art. 7, a garantire la regolare manutenzione dei beni costituenti oggetto della concessione, ponendo in atto idonei accorgimenti al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché a preservarli da eventuali inquinamenti con idonei accorgimenti (sigillature e quant'altro); dell'avvenuta effettuazione di tali adempimenti dovrà dare notizia trasmettendo a questo Settore, entro 30 gg. dalla notifica del presente atto, specifico processo verbale;
3. il concessionario deve altresì vigilare e porre in atto ogni altra iniziativa connessa all'affidamento in custodia dei beni;
4. il concessionario resta sottoposto agli altri obblighi previsti dalla L.R. n°8/2008 s.m.i., compreso il pagamento del diritto proporzionale annuo (art. 36 della L.R. n°8/2008 s.m.i.);
5. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
6. il presente decreto sarà notificato al rappresentante legale del concessionario e in copia trasmesso:
 - 6.1. all'Assessore Regionale con delega alle Acque Minerali e Termali;
 - 6.2. al Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 15;
 - 6.3. al Settore 01 Demanio e Patrimonio dell'Area Generale di Coordinamento 10, essendo i giacimenti e le pertinenze minerarie parte del patrimonio indisponibile regionale;
 - 6.4. al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - 6.5. al Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali;
 - 6.6. al comune competente per territorio per gli ulteriori provvedimenti consequenziali di competenza;
 - 6.7. all'ASL competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza conferite con l'art.37, comma 9, della L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii.

Ing. Sergio Caiazzo